

**DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2021
280/2021/R/GAS**

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2021, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA, MODIFICHE ALL'ELEMENTO UG_{2C} DELLA COMPONENTE UG₂ E ALLA COMPONENTE UG₃

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1164^a bis riunione del 30 giugno 2021

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modifiche, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 maggio 2021, 191/2021/R/com (di seguito: TIVG);
- la Regolazione delle Tariffe dei servizi di Distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (di seguito: RTDG);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 141/2016/R/gas;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016 (di seguito: sentenza 4825/16);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Prima, 7 gennaio 2020, n. 38 (di seguito: sentenza 38/2020);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 15 giugno 2021, prot. Autorità 24497 di pari data (di seguito: comunicazione 15 giugno 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di

intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta*”;

- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del già menzionato assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07; ai sensi della legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe, a far data dall’1 gennaio 2023 detta previsione sarà superata;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 6, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas

naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:

- a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale e fissato pari a 0,430302 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito del servizio di distribuzione trova applicazione la componente UG_2 , articolata nell'elemento UG_{2c} , a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale, espresso in euro per punto di riconsegna e in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziato per scaglioni di consumo e finalizzato a contemperare gli obiettivi di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi e di garanzia di remunerazione degli esercenti, e nell'elemento UG_{2k} a copertura degli oneri connessi alla rideterminazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per il biennio 2010-2012 in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 4825/2016 e del TAR Lombardia 38/2020;
- l'Autorità ha previsto:
 - a) nell'ambito della disciplina dei servizi di ultima istanza, alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito di tali servizi (di seguito: meccanismi di reintegrazione); tra questi, in particolare i meccanismi:
 - di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
 - perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione, FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG;
 - di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo

applicabile all'impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;

- b) un meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, di cui al TIMG;
- l'Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti per:
 - a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento UG_{3UI} della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente UG_3);
 - b) i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto disciplinato dalle deliberazioni 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, dall'elemento UG_{3FT} della componente UG_3 , e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 36.1, lettera e), della RTTG;
 - c) il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, dall'elemento UG_{3INT} della componente UG_3 ;
- tramite specifiche raccolte dati, sono state acquisite informazioni riguardanti gli oneri della morosità sostenuti nell'erogazione dei suddetti servizi di ultima istanza nell'ultimo anno termico, concluso a settembre 2020, a cui hanno risposto i relativi esercenti;
- con comunicazione 15 giugno 2021 la Cassa ha trasmesso all'Autorità la situazione dei conti di gestione aggiornata al 15 maggio 2021;
- sulla base delle informazioni acquisite si evidenzia una situazione in cui gli attuali livelli della componente UG_{3T} e degli elementi UG_{3FT} e UG_{3UI} risultano eccedenti rispetto alle previsioni del fabbisogno la cui copertura dovrà essere garantita nel corso del 2021; diversamente, l'elemento UG_{3INT} e l'elemento UG_{2c} risultano non sufficienti alla copertura dei fabbisogni dei relativi conti.

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare e pubblicare, ai sensi del comma 6.3, del TIVG, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 luglio – 30 settembre 2021;
- confermare i valori dell'elemento UG_{2k} della componente UG_2 e al contempo aggiornare i valori dell'elemento UG_{2c} al fine di tenere conto della necessità di gettito attesa in relazione alla sua applicazione;
- aggiornare in diminuzione gli elementi UG_{3UI} e UG_{3FT} della componente UG_3 e la componente UG_{3T} e in aumento l'elemento UG_{3INT} , sulla base delle evidenze acquisite in tema di oneri da reintegrare nell'ambito dei suddetti meccanismi;
- sia a tal fine opportuno, a decorrere dall'1 luglio 2021, valorizzare le suddette componenti quantificandole in maniera prudenziale, tenendo conto delle esigenze di gettito necessarie a coprire gli oneri oggetto di reintegrazione da parte di Cassa nel corso del 2021

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2021 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2021, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento della componente UG_2

- 2.1 A decorrere dall'1 luglio 2021 la Tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/2009 è sostituita dalla seguente tabella:

“Tabella 2 - Elementi UG_{2c} e UG_{2k}

a) Elementi UG_{2c} e UG_{2k} applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc

	<i>Elemento UG_{2c}</i>		<i>Elemento UG_{2k}</i>
	Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021	Dall'1 aprile 2019
€/punto riconsegna/anno	-27,01	-26,13	n.a.

Scaglioni di consumo	Smc/anno	<i>Elemento UG_{2c}</i>			<i>Elemento UG_{2k}</i>			
		Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021	Dall'1 luglio 2021	Dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020	Dall'1 aprile 2020 al 30 giugno 2020	Dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021
		c€/Smc						
1	0-120	0,0000	0,0000	0,0000	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220

2	121-480	4,4600	4,5100	4,6200	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
3	481-1.560	2,5700	2,6200	2,7300	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
4	1.561 – 5.000	2,0500	2,1000	2,2100	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
5	5.001 – 80.000	1,4200	1,4700	1,5800	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,5500	0,6600	0,2920	0,2700	0,2700	0,2220
7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000	0,0000	n.a.	n.a.	0,0000	0,0000

b) Elementi UG_{2c} e UG_{2k} applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc

	<i>Elemento UG_{2c}</i>		<i>Elemento UG_{2k}</i>
	Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021	Dall'1 luglio 2020
€/punto riconsegna/anno	-27,01	-26,13	n.a.

Scaglioni di consumo	Smc/anno	<i>Elemento UG_{2c}</i>			<i>Elemento UG_{2k}</i>	
		Dall'1 aprile 2019 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021	Dall'1 luglio 2021	Dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020	Dall'1 gennaio 2021
		c€/Smc				
1	0-120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4700
2	121-480	4,4600	4,5100	4,6200	0,0000	0,4700
3	481-1.560	2,5700	2,6200	2,7300	0,0000	0,4700
4	1.561 – 5.000	2,0500	2,1000	2,2100	0,0000	0,4700
5	5.001 – 80.000	1,4200	1,4700	1,5800	0,0000	0,4700
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,5500	0,6600	0,0000	0,4700

7	Oltre 200.000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
---	------------------	--------	--------	--------	--------	--------

”.

Articolo 3

Disposizioni in tema di componenti UG₃ e UG_{3T}

- 3.1 A decorrere dall'1 luglio 2021 i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG₃, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 3.2 A decorrere dall'1 luglio 2021 il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T}, di cui al comma 36.1, lettera e) della RTTG, è indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento e la tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09, come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini